

DETERMINA n° 4/P del 14/10/2021

Oggetto: individuazione Soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127 in materia di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

VISTO il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU n.226 del 21-9-2021) ed in particolare il comma 5 dell'art. 1 che così recita: *«I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»*;

VISTE le Linee Guida per la verifica del possesso del Green Pass, così come adottate con Dpcm del 12/10/2021;

PRESO ATTO che dalle disposizioni sopra richiamate risulta che:

A partire dal 15/10/2021, per il primo accesso al luogo di lavoro, i dipendenti pubblici sono obbligati a possedere ed esibire il green pass, secondo le modalità previste;

Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass. Sono inclusi nell'obbligo di certificazione verde, dunque, i visitatori, i partecipanti a riunioni, le autorità politiche o i componenti del Cda, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro;

Non sono consentite deroghe. Dall'obbligo di possedere ed esibire il green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.

Il lavoratore sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione del certificato verde, includendo

nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione.

Visti il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 ed il Decreto del Presidente n° 11 del 15 ottobre 2020 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dei Responsabili;

Il decreto legge 127/2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. *“Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento; il dirigente apicale può delegare la funzione con atto scritto a personale specifico”*

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente/Responsabile del Settore Personale per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall'articolo 15, del vigente «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 2000);

D E T E R M I N A

1. Di delegare al dipendente di questo Consorzio, Signor Daniele Parola, che si è reso preventivamente disponibile, le funzioni di Soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 1 Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127 in materia di obbligo di certificazione verde Covid-19 (Green Pass), stabilendo che in caso di sua assenza le funzioni di accertamento e di contestazione saranno assolte dalla sottoscritta;
2. Di stabilire, dal giorno 15/10/2021 e per tutti i giorni lavorativi successivi, sarà compito del Soggetto di cui al punto precedente effettuare i controlli all'accesso su tutti i dipendenti dell'ente una volta alla settimana, in funzione anche delle presenze dei lavoratori attualmente in smart working, come previsto dalla documentazione interna;
3. Di stabilire che sarà compito del Soggetto di cui al punto 1 effettuare le verifiche all'accesso su qualunque altro soggetto che intenda entrare nella sede dell'Ente inclusi i visitatori, (tranne le utenze), i partecipanti a riunioni, le autorità politiche o i componenti degli organi, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi presso la sede dell'Ente per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro;
4. Di stabilire che il Soggetto di cui al punto 1 proceda ad accertare la validità dei green pass tramite l'App verificaC19;
5. Di stabilire che, in forza delle disposizioni di legge, in caso di accertata mancanza del green pass per i Soggetti che a vario titolo prestano attività lavorativa presso questo Ente, o di accertata sua non validità, il Soggetto di cui al punto 1 è autorizzato al loro allontanamento dalla sede dell'Ente. Tali Soggetti saranno considerati assenti ingiustificati fino all'esibizione

del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione green pass;

6. Di prendere atto che per non essere sottoposti all'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede dell'Ente, occorrerà esibire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute;
7. Di provvedere ad inviare la presente determinazione con specifica informativa sulla Privacy a tutti i dipendenti di questo Ente al fine di renderli edotti riguardo agli obblighi ai cui, dal 15/10/2021, saranno sottoposti in forza del Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127;
8. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Simona Testa